

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **377/1983** (ECLI:IT:COST:1983:377)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **07/12/1983**; Decisione del **19/12/1983**

Deposito del **29/12/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14703**

Atti decisi:

N. 377

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 dell'11 gennaio 1984.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nell'art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1981 dal Tribunale per i minorenni di Trento, nei procedimenti penali riuniti a carico di De Gasperi Nicola ed altri, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 26 maggio 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale minorile di Trento, con l'ordinanza e nel procedimento penale di cui all'epigrafe, sollevava la sopradescritta questione di legittimità costituzionale rilevando che, col precludere, quando ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, la parte favorevole del giudizio di bilanciamento prevista dall'art. 69 cod. pen., anche nei confronti della diminuzione concernente la minore età, l'articolo impugnato determina un trattamento uniforme per situazioni decisamente disuguali come quelle riguardanti adulti e minori;

che in tal senso è, del resto, l'ispirazione di fondo di tutta la normativa penale concernente i minori, sicché del tutto irrazionale appare la contrastante impugnata disposizione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria d'infondatezza della questione, rilevando che la preclusione del favorevole bilanciamento riguarda soltanto la speciale aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, e che su tal punto il legislatore ha esercitato un potere discrezionale che trova ampia giustificazione nella grave contingenza attraversata dal Paese: mentre poi il trattamento di base relativo ai minori è rimasto immutato quanto all'accertamento dell'imputabilità.

Considerato, però, che l'ordinanza non dedica parola alla rilevanza, limitandosi a riferirsi per relationem alla requisitoria del P.M.: riferimento ritenuto inammissibile dalla costante giurisprudenza di questa Corte dovendo la rilevanza desumersi da adeguata e diretta motivazione contenuta nella stessa ordinanza;

che, quand'anche si volesse osservare che, la diminuzione dipendente dalla minore età essendo obbligatoria ex art. 98, primo comma, cod. pen., essa viene necessariamente in bilanciamento coll'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione senza che occorra in proposito particolare conoscenza dei fatti, andrebbe però obiettato che quanto meno avrebbe dovuto il giudice a quo riportare esplicitamente nell'ordinanza l'imputazione, in guisa da farvi trasparire l'avvenuta contestazione dell'aggravante in parola;

che, pertanto, dev'essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe dal Tribunale per i minorenni di Trento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.